

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE**

**DECRETO 20 dicembre 2017**

**Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli  
animali selvatici nei giardini zoologici. (17A08711)**

*(GU n.2 del 3-1-2018)*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,  
concernente

l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia  
degli

animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale  
e'

stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e dell'art.  
3,

comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73  
nonche'

l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 nel predetto decreto;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con

modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale e'

stata disposta la modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il

Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e

forestali, con il quale e' stato modificato l'allegato 4 al decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Visto il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21  
marzo

2005, n. 73 che prevede la possibilita' di apportare modifiche  
agli

allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida  
in

materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono  
possedere

per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene  
degli

animali e relativi aspetti veterinari nonche' in materia  
di

protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con  
decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare,

di concerto con i Ministri della salute e delle politiche  
agricole

alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  
del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute  
e

delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio  
2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2015 con il quale  
sono

stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21  
marzo

2015, n. 73;

Vista l'istruttoria del tavolo tecnico a cui hanno partecipato  
i

rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui riunioni  
si

sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio, 3 luglio, 24 luglio  
2017;

Considerato che si e' concordato all'esito dei suddetti tavoli  
di

aggiornare l'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21  
marzo

2005, n. 73 con le specifiche prescrizioni concernenti le  
attività'

di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia  
di

conservazione della biodiversità' con i delfini, nell'ambito  
di

specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture  
in

possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono  
delfini

appartenenti alla specie *Tursiops truncatus*;

Visti i formali concerti espressi dal Ministero della  
salute

acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal  
Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot.  
12567

del 24 ottobre 2017 e dall'Arma dei Carabinieri con nota prot.  
6775

del 6 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21  
marzo

2005, n. 73, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE  
relativa

alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»  
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 37, e' sostituito dal seguente:

«37. Il nuoto con i delfini e' permesso solo all'addestratore.

Al medico veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di

effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla

loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono

essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi

scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita'

scientifica CITES. E' altresì consentito l'ingresso in vasca ai

soggetti che partecipano ad attivita' di educazione e

sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della



biodiversita' con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative

programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di

Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico

veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con

specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti

preventivamente l'idoneita' sanitaria e comportamentale dei delfini

interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di

benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di

cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto legislativo 21

marzo 2005, n. 73. Tali programmi devono essere comunicati

preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute

nonche' all'Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva

competenza. L'attivita' di educazione e sensibilizzazione previste

non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni

dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca e' consentito anche

al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e

manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o

collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.»;

b) il paragrafo 39, e' sostituito dal seguente:

«39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio

nonche', ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di

mantenimento.».

c) il terzo periodo del paragrafo 41 e' sostituito dal seguente:

«41. Il pesce congelato deve essere conservato a  $-18^{\circ}\text{C}$  e

utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel

caso delle altre specie.».

## Art. 2

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

Galletti

Il Ministro della salute

Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali

Martina